

C-674/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

10 settembre 2019

Giudice del rinvio:

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania)

Data della decisione di rinvio:

4 settembre 2019

Ricorrente:

«Skonis ir kvapas» UAB

Convenuto:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Dipartimento doganale presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania)

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento di appello attualmente in corso riguarda una controversia fiscale tra la «Skonis ir kvapas» UAB, una società a responsabilità limitata, e l'amministrazione fiscale, e verte sul calcolo delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto sulle importazioni. Le parti sono sostanzialmente in disaccordo sulla questione se il tabacco per narghilè importato dalla ricorrente debba essere considerato come tabacco da fumo e soggetto ad accise nella sua interezza (vale a dire, in tutti i suoi componenti) o se il solo tabacco contenuto nel prodotto sia soggetto ad accise.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio

Interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (in prosieguo: la «direttiva

2011/64»); interpretazione del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e interpretazione delle disposizioni della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») di cui all'allegato I della tariffa doganale comune.

Articolo 267, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, debba essere interpretato nel senso che il tabacco per narghilè, quale quello in esame nel caso di specie (ossia costituito da tabacco - fino al 24% -, sciroppo di glucosio, glicerina, aromi e conservanti), deve essere considerato come «costituit[o] (...) parzialmente da sostanze diverse dal tabacco» ai fini dell'applicazione di tale disposizione.
- 2) Se l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE, anche quando deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva, debba essere interpretato nel senso che, nei casi in cui il tabacco contenuto in una miscela destinata a essere fumata – nella fattispecie il tabacco per narghilè (il prodotto di cui trattasi) – soddisfi i criteri elencati nell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE, detta miscela deve essere considerata nella sua interezza come tabacco da fumo, indipendentemente dalle altre sostanze ivi contenute.
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione, se ai fini dell'applicazione della suddetta direttiva l'articolo 2, paragrafo 2, e/o l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE debbano essere interpretati nel senso che l'intero prodotto controverso, quale quello di cui al procedimento principale – ottenuto miscelando tabacco trinciato a taglio fino con altre sostanze liquide e normalmente fini (sciroppo di glucosio, glicerina, aromi e conservanti) – deve essere trattato come tabacco da fumo.
- 4) In caso di risposta negativa alla seconda questione e di risposta affermativa alla prima e alla terza questione, se le disposizioni di cui alla voce 2403 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, debbano essere interpretate nel senso che i componenti del tabacco per narghilè quali 1)

sciropo di glucosio, 2) aromi e/o 3) glicerina non devono essere trattati come «sucedanei del tabacco».

Disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione

Considerando 2 e 9 e articoli 2, paragrafo 2, 5, paragrafo 1 e 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato.

Capitolo 24 della sezione IV, parte seconda, della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014.

Disposizioni pertinenti del diritto nazionale

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas (Legge della Repubblica di Lituania sulle accise): l'articolo 3, paragrafo 27, che definisce il termine «tabacco da fumo»; l'articolo 3, paragrafo 35, che definisce i termini «sigari e sigaretti»; l'articolo 3, paragrafo 36, che stabilisce che i prodotti costituiti interamente o in parte da sucedanei del tabacco sono considerati tabacco da fumo; e l'articolo 31, paragrafo 2, che fissa l'aliquota dell'accisa applicabile al tabacco da fumo.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Tra il 2012 e il 2015, la ricorrente (una società stabilita in Lituania attiva, tra l'altro, nella vendita al dettaglio di una serie di prodotti del tabacco) ha importato nella Repubblica di Lituania varie quantità di tabacco per narghilè, costituito da prodotti del tabacco contenenti tabacco (fino al 24%), sciropo di glucosio (47%), glicerina come umettante (27%), aromi (2%) e sorbato di potassio come conservante (meno di 1 g per kg) (in prosieguo: il «prodotto controverso»), in confezioni da 50 o 250 g.
- 2 Nelle dichiarazioni corrispondenti, tali prodotti sono stati classificati nella NC in vigore nel periodo in questione nella sottovoce NC 2403 11 00 come «tabacco da narghilè» e inoltre nel codice nazionale X203 come «tabacco da fumo soggetto ad accisa ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, della legge sulle accise».
- 3 Il tabacco da narghilè è un prodotto del tabacco distribuito dalla ricorrente e acquistato dai consumatori per essere fumato. Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato nei narghilè e il fumo da inalare è generato bruciando o

riscaldando il prodotto, ovvero il fumo da inalare è generato da tutti i componenti (sostanze) del prodotto controverso che fumigano simultaneamente; il prodotto in questione può essere fumato così com'è, mentre lo sciroppo di glucosio, il tabacco e gli aromi in esso contenuti sono essenzialmente destinati a conferire al fumo un determinato aroma.

- 4 Dopo aver esaminato le dichiarazioni elettroniche di importazione presentate dalla società, l'autorità doganale della regione di Vilnius ha stabilito che la ricorrente aveva indicato per il prodotto controverso un peso (netto) che non corrispondeva ai dati contenuti nelle fatture e nei documenti relativi all'imballaggio, poiché la ricorrente aveva dichiarato esclusivamente il peso (netto) del tabacco contenuto nel prodotto controverso, vale a dire il peso netto di un componente e non il peso netto dell'intero prodotto controverso. Ritenendo che, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale, l'intero prodotto controverso – e non solo il tabacco in esso contenuto – dovesse essere trattato come tabacco da fumo soggetto ad accisa, la suddetta amministrazione fiscale regionale, con un verbale di accertamento del 23 agosto 2017 (in prosieguo: il «verbale»), ha calcolato che la società avrebbe dovuto pagare l'ulteriore somma di EUR 1 308 750,28 a titolo di accisa, EUR 274 837,74 a titolo di IVA all'importazione, EUR 512 513 a titolo di interessi per ritardato pagamento dell'accisa e EUR 43 532 a titolo di interessi per ritardato pagamento dell'IVA all'importazione. Essa ha inoltre comminato alla società un'ammenda di EUR 158 359.
- 5 Dopo aver esaminato il ricorso proposto contro detta decisione dell'autorità doganale della regione di Vilnius, il convenuto, con decisione del 14 novembre 2017, ha confermato il verbale e ha rifiutato di accogliere la richiesta della società di essere esentata dagli interessi di mora e dall'ammenda comminata.
- 6 Poiché la ricorrente dissentiva dalle decisioni delle autorità fiscali e, segnatamente, era dell'avviso che l'accisa dovesse essere applicata solo al tabacco contenuto nel prodotto controverso e non al prodotto controverso nella sua interezza, essa ha impugnato tali decisioni dinanzi alla Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commissione per le controversie fiscali del governo della Repubblica di Lituania), la quale ha confermato gli importi delle imposte calcolati nel verbale e ne ha ordinato il pagamento, pur esentando la società dagli interessi di mora imposti.
- 7 Atteso che anche il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Vilnius) – nell'ambito dell'esame della controversia fiscale relativa alle decisioni dell'amministrazione fiscale regionale, del convenuto e della Commissione per le controversie fiscali – ha confermato tali decisioni, la ricorrente ha presentato ricorso al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania).

Breve esposizione della motivazione del rinvio

Sul riconoscimento del fatto che il prodotto controverso è «costituit[o] (...) parzialmente da sostanze diverse dal tabacco» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2011/64

- 8 All'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2011/64 il legislatore dell'Unione europea non precisa da quali «sostanze diverse» il prodotto debba essere costituito per essere considerato come tabacco lavorato.
- 9 Per quanto riguarda questo aspetto, in primo luogo può sembrare che detto concetto non comprenda qualsiasi sostanza, ma solo sostanze che sostituiscono il tabacco in un determinato prodotto di tabacco lavorato, vale a dire sostanze che in un prodotto specifico hanno lo stesso scopo (svolgono la stessa funzione) del tabacco. Infatti, non vi è dubbio che nel caso delle sigarette, ad esempio, la carta da sigarette non costituisce una «sostanza diversa» ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2011/64.
- 10 Le sostanze diverse dal tabacco contenute nel tabacco da narghilè come definito, tra l'altro, nella nota di sottovoci 1 del capitolo 24 della NC sono gli ingredienti usuali di tale prodotto e la loro presenza risponde alle aspettative dei consumatori. Pertanto, supponendo che la nozione in questione («sostanze diverse») sia utilizzata per riferirsi a sostanze che sostituiscono il tabacco nel prodotto, occorre esaminare se il prodotto controverso, indipendentemente dalle proporzioni di tabacco e di sostanze diverse in esso contenute, rientri effettivamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2011/64.
- 11 Ciò detto, il tabacco contenuto in un prodotto del tabacco destinato al fumo viene bruciato o riscaldato in modo che emetta fumo da inalare, provvisto di un determinato aroma. A tale riguardo, la ricorrente non contesta il fatto che lo sciroppo di glucosio e gli aromi contenuti nel prodotto controverso siano destinati principalmente a conferire al fumo un determinato aroma, vale a dire che, in quel senso specifico, tali sostanze contenute nel prodotto controverso siano essenzialmente utilizzate per gli stessi scopi del tabacco ivi presente.
- 12 Inoltre, poiché la direttiva 2011/64 non fornisce una definizione chiara dell'espressione «sostanze diverse», si può sostenere che tali parole sono qui utilizzate nel senso più ampio possibile, vale a dire che comprendono tutte le sostanze indipendentemente dal loro scopo e dal loro rapporto con il tabacco contenuto nel prodotto.
- 13 Alla luce di quanto precede, è innanzitutto opportuno sottoporre la prima questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Sulla rispondenza del prodotto controverso ai criteri per il «tabacco da fumo»

- 14 Successivamente, nell'esaminare se i prodotti controversi soddisfino i criteri elencati all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 (sia singolarmente, sia

in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva), occorre anzitutto rilevare che essi possono «essere fumati[i] senza successiva trasformazione industriale» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) (v. in proposito, tra le altre, la sentenza della Corte di giustizia del 6 aprile 2017, Eko-Tabak, C-638/15, EU:C:2017:277, punti da 30 a 32) e anche che «possono essere fumati» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

- 15 L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64 stabilisce anche un secondo criterio obbligatorio, vale a dire che il tabacco da fumo deve essere un prodotto «trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette».
- 16 I dati acquisiti nel procedimento principale indicano senza ombra di dubbio che il tabacco contenuto nel prodotto controverso è «frazionato» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64. Il tabacco contenuto nel prodotto controverso, destinato a essere fumato senza ulteriore lavorazione e utilizzato dai consumatori come prodotto contenente nicotina, quando è fumato è utilizzato per il suo scopo principale e primario, cioè quello di ottenere, mediante combustione o riscaldamento, un fumo contenente nicotina destinato a essere inalato.
- 17 Un'analisi sistemica delle disposizioni della direttiva 2011/64 mostra che l'accisa deve applicarsi a tutti i tabacchi lavorati, vale a dire ai prodotti interessati, compresi quelli considerati tabacco da fumo, e non al tabacco ivi contenuto (il quantitativo specifico di tabacco). Ciò porta a sua volta a concludere che, in una causa come quella di cui al procedimento principale, altri elementi costitutivi del prodotto controverso sono suscettibili di rendere l'intero prodotto non riconoscibile come tabacco da fumo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64.
- 18 Una valutazione contraria sarebbe probabilmente incompatibile con gli obiettivi della direttiva in questione, come indicati nei considerando 2 e 9, e non soddisferebbe il requisito secondo cui le diverse categorie di tabacco lavorato devono essere definite in base a criteri relativi alle loro caratteristiche e al loro uso (sentenza della Corte di giustizia dell'11 aprile 2019, Skonis ir kvapas, C-638/17, EU:C:2019:316, punto [43]).
- 19 Si sottopone pertanto la seconda questione pregiudiziale alla Corte di giustizia perché confermi o confuti la suddetta valutazione.

Sulla classificazione del prodotto controverso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64

- 20 Qualora la Corte di giustizia risponda in modo negativo alla questione precedente, vale a dire che, anche alla luce di circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, occorre considerare il prodotto controverso nella sua interezza (tutte le sostanze di cui è composta la miscela controversa), per considerare il prodotto come tabacco da fumo ai fini dell'assoggettamento ad accisa occorre anzitutto verificare se sia soddisfatta la condizione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64 («trinciato o in altro modo frazionato»).

- 21 Come ha affermato la Corte di giustizia, in assenza di definizione dei termini «trinciato» e «frazionato» in tale direttiva, occorre riferirsi, per determinarne la portata, al loro senso generale e comunemente riconosciuto; tali termini, il cui senso abituale è particolarmente ampio, designano, segnatamente, per quanto riguarda il primo, il risultato dell'operazione consistente nel togliere una parte o un pezzo di qualcosa con uno strumento tagliente e, quanto al secondo, il risultato dell'operazione consistente nello smembramento o nella divisione di qualcosa (sentenza della Corte di giustizia del 6 aprile 2017, Eko-Tabak, C-638/1[7], EU:C:2017:277, punto 28).
- 22 Poiché il prodotto controverso è una miscela, sarebbe logico supporre che, nell'esaminare il criterio della «trinciatura» o del «frazionamento» ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, e/o dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64, si debbano valutare le sostanze di cui il prodotto è composto.
- 23 Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, tenuto conto delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64 (ad esempio, l'inglese «otherwise split» o il francese «fractionné d'une autre façon»), si può ritenere che le sostanze diverse dal tabacco in questione (i menzionati sciroppo di glucosio, glicerina, aromi e conservante) possano soddisfare i criteri in questione, indipendentemente dal fatto che il prodotto controverso sia costituito principalmente da sostanze liquide (viscose) e normalmente fini. Questa posizione potrebbe essere in linea con l'interpretazione di cui al punto 24 della sentenza della Corte di giustizia nella causa Eko-Tabak, secondo cui la nozione di «tabacco da fumo» non può essere oggetto di interpretazione restrittiva.
- 24 D'altro canto, gli ingredienti diversi dal tabacco consentono anche di risolvere in senso opposto la questione se la miscelazione di sostanze normalmente liquide o altrimenti fini o la suddivisione della miscela finale in quantità minori possa essere considerata «trinciatura» o «frazionamento» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64. Infatti, la nozione di prodotto soggetto ad accisa deve essere oggettiva, motivo per cui la valutazione del criterio in questione («trinciatura» o «frazionamento») non dovrebbe dipendere dalla presenza di una maggiore quantità di sostanze liquide o altrimenti normalmente fini utilizzate per fabbricare il prodotto controverso.
- 25 Occorre inoltre esaminare se i prodotti controversi presentino le caratteristiche del tabacco da fumo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/64. Il considerando 8 della direttiva 2011/64 stabilisce, tra l'altro, che «i cascami di tabacco [dovrebbero essere] chiaramente definiti», il che porta alla conclusione che il concetto di «cascami di tabacco» di cui al considerando in questione non può essere interpretato in senso lato. Il prodotto controverso, a sua volta, pur essendo destinato al commercio al dettaglio, non deve essere considerato come scarto o come sottoprodotto; non vi sono indicazioni che i singoli ingredienti del prodotto controverso possano essere considerati tali.

- 26 Ciò premesso, in assenza di giurisprudenza della Corte di giustizia, il fatto che il prodotto controverso sia ottenuto dalla lavorazione del tabacco, vale a dire miscelandolo con altre sostanze, non consente di escludere che tale prodotto, contenente solo il 24% di tabacco, possa essere considerato come un sottoprodotto della lavorazione del tabacco ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/64.
- 27 La terza questione pregiudiziale viene quindi sottoposta al fine di dissipare i dubbi sorti di cui sopra.

Sul concetto di «sucedanei del tabacco»

- 28 Nel caso in cui la Corte di giustizia risponda in modo affermativo alla terza questione e confermi (1) che i rapporti di cui alla presente controversia sono soggetti all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2011/64 e (2) che la decisione sulla qualificazione del prodotto controverso come tabacco da fumo deve essere presa esaminando se i criteri elencati all'articolo 5, paragrafo 1, siano soddisfatti non solo relativamente al tabacco, ma anche per le altre sostanze costitutive, il procedimento principale solleva altresì la questione di un'eventuale inadeguata trasposizione della direttiva 2011/64 nell'ordinamento giuridico nazionale. Si tratta, in particolare, di verificare se l'articolo 3, paragrafo 36, della legge sulle accise relativo ai prodotti considerati tabacco da fumo sia compatibile con l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2011/64.
- 29 In effetti, questa disposizione del diritto dell'Unione che definisce la composizione del prodotto si riferisce a «sostanze diverse», mentre la legislazione nazionale utilizza il termine «sucedanei del tabacco».
- 30 La fase attuale del procedimento nel caso di specie porta ragionevolmente a concludere che la suddetta nozione («sucedanei del tabacco») corrisponde a quella utilizzata nella NC.
- 31 Questa Sezione conviene che le disposizioni della direttiva 2011/64 che definiscono il prodotto soggetto ad accisa non fanno riferimento alla NC (v., a questo proposito, sentenza della Corte di giustizia dell'11 aprile 2019, Skonis ir kvapas, C-638/17, EU:C:2019:316, punto 46). Nel caso di specie, tuttavia, il contenuto delle disposizioni della NC è rilevante per l'applicazione delle disposizioni nazionali e per decidere quale effetto potrebbe avere l'eventuale inadeguatezza della trasposizione della normativa dell'Unione sugli obblighi della ricorrente.
- 32 La ricorrente ha classificato il prodotto controverso nella sottovoce NC 2403 11 00 come «Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo». Tale nota precisa che «[a]i fini della sottovoce 2403 11, con l'espressione “tabacco per narghilè” (water pipe tobacco) si intende il tabacco destinato ad essere fumato in un narghilè, o pipa ad acqua, consistente in una miscela di tabacco e glicerina che può contenere anche oli ed estratti aromatici, melasse o zucchero ed essere aromatizzata alla frutta (...)».

- 33 La sottovoce precedente è attribuita alla voce 2403 della NC «Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione».
- 34 Ciò porta a concludere che *tutto* il tabacco per narghilè come definito nella nota 1 di sottovoce di cui sopra è considerato tabacco da fumo e che è possibile che gli elementi costitutivi diversi dal tabacco elencati in tale nota (glicerolo/glicerina, zucchero, melassa, ecc.) non debbano essere considerati «succedanei del tabacco».
- 35 Ciò è in parte confermato dalla seconda frase della nota di sottovoce della NC 2403 11 00 («non sono (...) compresi in questa sottovoce i prodotti senza tabacco destinati ad essere fumati in un narghilè») e dalle note esplicative della NC (GU 2019, C 119, pag. 1) (in prosieguo: le «note esplicative») della sottovoce NC 2403 99 90, in cui si precisa che rientrano in questa sottovoce i «prodott[i] da fumo (ad esempio, “tabacco per pipa ad acqua”), compost[i] interamente da succedanei del tabacco e *sostanze diverse dal tabacco*».
- 36 Il fatto che, ai fini della NC, i «succedanei del tabacco» comprendono sostanze che, per la loro funzione, sono destinate a sostituire il tabacco (generalmente) contenuto nel prodotto è confermato non solo dal significato linguistico di tale nozione, ma anche (in parte) dalle note esplicative della sottovoce NC 2402 90 00, in cui si afferma che «[r]ientrano in questa sottovoce i sigari, i sigaretti, le sigarette costituiti esclusivamente di succedanei del tabacco, quali le sigarette fabbricate con foglie di una varietà di lattuga, preparate appositamente, prive di tabacco e di nicotina».
- 37 Alla luce di quanto esposto, è opportuno sottoporre alla Corte di giustizia anche la quarta questione pregiudiziale.
- 38 Le risposte alle suddette questioni avranno un’incidenza significativa sul caso in esame, in quanto costituiranno un prerequisito per l’esame delle norme giuridiche nazionali al fine di stabilire gli obblighi fiscali della ricorrente.